DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1984

che istituisce un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC)

(84/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la promozione della competitivtà dell'industria europea rappresenta uno degli obiettivi principali del programma quadro,

considerando che assume importanza un dialogo permanente tra l'industria e la Commissione;

considerando che la ricerca e lo sviluppo industriale influenzano le condizioni di lavoro e l'impiego;

considerando che la Commissione, con decisione 78/363/CEE (1), ha istituito un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (CORDI);

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di adeguare il sistema consultivo ai nuovi orientamenti ed esigenze della politica nel settore della scienza e della tecnologia,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC), qui di seguito definito il comitato.

Articolo 2

1. Di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, il comitato fornisce alla Commissione pareri sull'elaborazione e sull'attuazione della politica comunitaria nei confronti della ricerca e dello sviluppo industriali ed anche in relazione all'impatto industriale e sociale; in particolare, esso contribuisce all'analisi delle esigenze e delle possibilità comunitarie in questo settore e fornisce alla Commissione adeguate informazioni sulla ricerca e lo sviluppo industriali; inoltre, su richiesta della Commissione, il comitato emette pareri sugli aspetti inerenti ad altre iniziative comunitarie importanti ai fini della ricerca e dello sviluppo industriali.

2. Per l'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, il comitato:

— emette pareri o presenta relazioni alla Commissione nel quadro dei problemi generali connessi con la ricerca e lo sviluppo industriali, non specifici di un singolo settore industriale,

— procede ad uno scambio di informazioni con la Commissione sull'impatto di iniziative a livello comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo industriali.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di dodici membri aventi una vasta esperienza nell'attività di ricerca e di sviluppo in imprese industriali, istituti di ricerca o altre organizzazioni che conducono attività connesse con la ricerca e lo sviluppo industriali; essi sono nominati dalla Commissione a titolo personale.

2. Al fine di assicurare la continuità con i lavori precedenti del CORDI, per facilitare lo scambio di informazioni e per tenere adeguatamente conto degli interessi delle organizzazioni europee competenti nel settore della ricerca e dello sviluppo industriali, cioè:

— l'Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE),

— il Centro europeo della pubblica impresa (CEPE),

— la Federazione delle associazioni europee di ricerca industriale cooperativa (FAERIC),

— la Confederazione dei sindacati europei (CSE),

il comitato comprende inoltre quattro ulteriori membri nominati dalla Commissione dopo aver consultato le suddette organizzazioni.

3. L'elenco dei membri del comitato è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 36.

Articolo 4

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni e non può essere prorogato per i membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I membri del comitato restano in carica fino a quando non si sia provveduto allo loro sostituzione.

2. Le funzioni esercitate non danno diritto a retribuzione ; le spese di viaggio e soggiorno relative alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro sono a carico della Commissione conformemente alle disposizioni amministrative in vigore.

Articolo 5

1. Il comitato elegge un presidente tra i propri membri. Il presidente è eletto alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti, con un minimo di sette voti favorevoli.

2. Il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza, è eletto alle stesse condizioni richieste per l'elezione del presidente.

3. L'organizzazione dei lavori del comitato e i lavori di segreteria sono disimpegnati dalla Commissione in stretta collaborazione con il presidente.

Articolo 6

1. Il comitato si riunisce normalmente presso la sede della Commissione, dopo essere stato da essa convocato.

2. Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

3. I rappresentanti della Commissione partecipano di diritto alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

4. Il comitato e i gruppi di lavoro possono invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano soltanto alle deliberazioni riguardanti l'argomento per il quale sono stati invitati.

Articolo 7

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 214 del trattato, i membri del comitato hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione li abbia informati che il parere richiesto o il quesito posto riguardano argomenti di carattere riservato. In tal caso, soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione possono assistere alle riunioni.

Articolo 9

La decisione 78/363/CEE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione prende effetto il 1° gennaio 1984.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente